



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
Liceo Classico Statale "Pitagora"

OGGETTO: Direttiva sulla Vigilanza degli studenti. Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza. Responsabilità ed obblighi del personale docente e ATA

Il Dirigente scolastico

Visto il CCNL 2016-2018;

Visti gli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile;

Visto il Piano delle attività del personale ATA

**EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA
SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA**

1. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici, in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Considerato che per evitare assembramenti l'Istituto ha individuato più punti di accesso, i collaboratori scolastici presteranno attenzione al corretto comportamento degli studenti nel momento dell'ingresso e al rispetto del percorso da seguire per il raggiungimento della propria aula.

Gli studenti che giungeranno a scuola in ritardo dovranno giustificare il ritardo alla Dirigente o, in sua assenza, ai collaboratori del DS o ai coordinatori di plesso. I collaboratori scolastici e i docenti sono comunque tenuti ad avvisare la direzione di eventuali e ripetuti ritardi.

Ai genitori e alle persone non appartenenti all'istituzione scolastica non è consentito accedere all'interno dell'edificio scolastico se non su appuntamento precedentemente fissato. I collaboratori scolastici segnaleranno alla dirigente situazioni difformi informandosi sul nominativo del genitore o della persona che, pur avvisati, non rispettano le disposizioni.



2. OBBLIGO DI VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

Si ricorda ai signori docenti che fa parte degli obblighi di servizio quello di vigilare sugli allievi durante l'ingresso e per tutta la permanenza degli stessi nella Scuola, nonché durante gli spostamenti da e per i laboratori e al momento dell'uscita dalla Scuola.

L'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, dispone che "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". E' obbligo di servizio per gli insegnanti vigilare sugli allievi.

L'inosservanza del predetto obbligo comporta responsabilità disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c., "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Ai sensi dell'art. 2048 c.c., "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

L'obbligo della vigilanza, come ribadito dalla Corte dei Conti, sez. III, 19/02/1994, n° 1623 ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio; di conseguenza, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA; il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.



In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, dovrà essere evitato il più possibile l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità, assolutamente da limitare nel corso della medesima giornata, i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

Il personale della scuola è tenuto a collaborare alla sorveglianza più generale nei locali dell'Istituto ed attuare le misure organizzative che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:

- gli alunni stiano lontano dalle fonti di pericolo;
- gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
- il Dirigente o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.

3. VIGILANZA AI BAGNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI.

Si richiama l'attenzione del personale docente sul fatto che spesso gli alunni chiedono di uscire, non per necessità impellenti, ma piuttosto per distrarsi.

I docenti, tenuti ad autorizzare l'alunno ad uscire per esigenze fisiologiche durante le lezioni, presteranno attenzione a non consentire l'uscita a più di uno studente per volta, salvo casi eccezionali, documentati, preventivamente concordati con il Dirigente scolastico.

Il personale collaboratore scolastico del piano vigilerà sugli alunni che si recano in bagno.

E' consigliabile favorire l'uscita durante gli orari stabiliti (intervallo). I docenti concedono agli alunni L'USCITA DALLA CLASSE AL DI FUORI DELL'ORARIO DELL'INTERVALLO solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro.

4. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI NELLE SCOLARESCE.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.



A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per favorire il cambio di turno, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "buca" o che sono a disposizione ed interessati dalla sostituzione del collega assente, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolare.

Ai docenti aventi in orario l'ora disposizione viene raccomandato di controllare e firmare l'apposito registro, per presa visione, con il dovuto anticipo rispetto all'ora da coprire, così da evitare ritardi nella copertura della classe; si ricorda altresì che Le ore a disposizione rientrano a tutti gli effetti nell'orario di cattedra del singolo docente e, come tali, non possono essere gestite in modo discrezionale dal docente che deve garantire la sua presenza a scuola durante le ore a disposizione che rientrano nell'orario di servizio.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, gli stessi sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Segreteria e/o al collaboratore del D.S.

I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio e la propria postazione, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, né distrarsi per l'uso di cellulari e quant'altro.

5. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO /RICREAZIONE

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli studenti durante l'intervallo-ricreazione, si precisa che per la corretta gestione della stessa seguiranno indicazioni formali che saranno da seguire con scrupolosa attenzione da parte di ogni docente interessato.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni e i punti di ristoro permettendo un afflusso ordinato degli studenti ed evitando, in tal modo, il sovraffollamento.

L'utilizzo dei distributori automatici di bevande, snack, eventualmente installati presso le sedi/plessi è consentito solo durante la ricreazione e nei 5 minuti precedenti e successivi e comunque sempre e solo previa autorizzazione da parte del docente, che rimane responsabile.

I docenti sono tenuti a:

- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e quindi non fumi, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non parli ad alta voce, ecc.;
- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevedendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose;
- regolare un accesso ordinato ai servizi;
- impedire la permanenza in classe degli alunni e l'ingresso nelle aule, in particolare in quelle non proprie; controllare che gli studenti non si allontanino dall'istituto;

Piazza Umberto I, 15 - 88900 CROTONE - ☎0962.905731 - 📠0962.20922

Codice fiscale 81004910790 ✉krpc02000l@istruzione.it ✉krpc02000l@pec.istruzione.it

www.liceopitagoracrotone.edu.it

Firmato digitalmente da NATASCIA SENATORE



- non utilizzare il cellulare personale all'interno della classe (e in generale in orario di servizio) per offrire il buon esempio agli studenti.

6.VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che, presso ciascuna porta individuata come uscita dall'edificio, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici, in servizio nel turno, vigileranno il transito degli studenti nei rispettivi piani di servizio.

Per assicurare la vigilanza docenti e collaboratori scolastici vigileranno affinché gli studenti rispettino le indicazioni di entrata ed uscita loro comunicate ad inizio anno.

Per il plesso BENEDETTO XVI:

- un collaboratore attenderà le classi al piano inferiore;
- il docente al suono della campanella raggrupperà la classe e, in maniera ordinata, accompagnerà tutti gli studenti posti sotto la sua vigilanza sino all'uscita;
- il secondo collaboratore, posto al piano superiore, vigilerà sulla discesa verso il piano inferiore, supportando il docente posto in funzione di apri fila.

7.VIGILANZA TRA IL TERMINE DELLE LEZIONI ANTIMERIDIANE ED EVENTUALI ATTIVITA' POMERIDIANE

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli studenti pendolari possono trattenersi a scuola solo nei locali del plesso centrale, al piano terra, loro indicati dai collaboratori del Dirigente scolastico o dal personale Ata. La vigilanza è affidata ai collaboratori in servizio sul piano.

Gli studenti che permangono a scuola sono tenuti a firmare apposito registro in entrata e in uscita, in custodia al Collaboratore scolastico.

8.ENTRATA POSTICIPATA - USCITA ANTICIPATA DEGLI STUDENTI

Gli studenti che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico.

In caso di ritardi ripetuti il docente è tenuto ad informare la famiglia e il Dirigente. Quando le entrate posticipate assumono una certa continuità nel tempo devono essere preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe.

In caso in cui uno studente debba uscire anticipatamente dall'edificio scolastico, per motivi di salute o motivi familiari debitamente esplicitati, quando il genitore (o un suo delegato) si presenterà alla portineria, il collaboratore presente in portineria farà compilare la richiesta di uscita nell'apposito modello predisposto, avviserà il collega del piano che provvederà a far scendere l'alunno, senza lasciare la sua postazione.



Per il plesso BENEDETTO XVI:

I genitori degli studenti interessati avranno cura di richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata presso gli uffici allocati nella sede centrale del Liceo.

Solo ad autorizzazione accordata potranno recarsi al plesso, Benedetto XVI, per prelevare lo studente.

Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà l'uscita anticipata sul registro.

9.VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA' DI LABORATORIO E L'USO DELLE ATTREZZATURE

Si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli studenti durante le attività didattiche di cui sono titolari si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

In quest'ultimo caso il docente deve vigilare affinché lo studente faccia un uso corretto della strumentazione e del materiale.

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
- vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- controllare che gli studenti loro affidati usino il P.C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo - didattiche della scuola



10. VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

In caso di malore, o qualora si ritenga necessario contattare la famiglia per mandare a casa l'alunno, i docenti segnaleranno al collaboratore del piano, che, senza spostarsi dalla sua postazione, avviserà la portineria che, a sua volta, segnalerà il nominativo agli uffici di segreteria che contatteranno telefonicamente la famiglia. All'arrivo del genitore, lo studente sarà accompagnato dal collaboratore scolastico.

11. SOMMINISTRAZIONE FARMACI AGLI STUDENTI

La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale a fronte di una certificazione medica (chiedere modulistica presso gli uffici di segreteria)

Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, individua: - il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci ; - concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci; - verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.

12. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA E VICEVERSA E CLASSE-LABORATORI

Durante il tragitto scuola – palestra, classe-laboratori e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente della classe.

13. VIGILANZA DURANTE USCITE DIDATTICHE, VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE E ALTRE ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE (spettacoli teatrali, cinematografi, sportivi, mostre, ecc.)

La vigilanza in tali casi dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M.n.291/92)". In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato un qualificato accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o un accompagnatore fino a due alunni disabili.

LA VIGILANZA DEGLI STUDENTI è affidata con incarico del Dirigente Scolastico e costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. I docenti accompagnatori devono svolgere attività di sorveglianza durante tutto il tempo in cui sono ad essi affidati e non possono in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni norme di sicurezza e di comportamento in particolare per quanto attiene la sicurezza stradale.



Uscite didattiche, visite guidate e attività extra curricolari richiedono il preliminare rilascio della autorizzazione da parte delle famiglie.

14. "INFORTUNI DI STUDENTI" - ADEMPIMENTI

Si ricorda che tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con immediatezza.

Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:

- avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (*preferibile, soprattutto in caso di danno evidente*) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico, devono poi essere consegnati, con tempestività, all'ufficio di segreteria di questa scuola, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi.
- qualora i familiari siano irreperibili e si dubiti o sia evidente che l'infortunio necessita di intervento o, anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero telefonico 118); nel caso di trasferimento dell'alunno al pronto soccorso il docente accompagnerà lo stesso.
- compilare, nelle ore appena successive all'evento e comunque il più presto possibile, quindi inoltrare in segreteria, dettagliata e sottoscritta, denuncia di infortunio (redatta secondo il modello disponibile in segreteria) – la denuncia di infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale.

Si chiede che, in caso di infortunio o incidente, anche qualora il danno appaia minimale, si proceda con quanto sopraindicato e di tenere sempre informata questa dirigenza riguardo a eventuali sviluppi successivi a infortuni occorsi.

Ogni docente è tenuto ad osservare quanto predisposto dalla circolare in riferimento al codice disciplinare scuola sul comportamento dei docenti (Art. 91 del C.C.N.L. 29/11/2007; D. lgs. 165 come modificato dal D. lgs. 150 del 27/10/2009; Titolo I, Capo IV della Parte III del D. lgs. 297 del 1994).

Crotone, 19 settembre 2022

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Natascia Senatore